



**Società Autostrade Valdostane - SAV S.p.A.**  
**GARA A5/SAV/04/21/SER - CIG 90430229D2.**

Servizi di pulizia e di sanificazione delle stazioni di esazione, dei caselli e degli uffici direzionali di Chatillon, del centro di manutenzione di Nus e degli uffici di Quart, nonché di mantenimento igienico/sanitario/ambientale delle aree e impianti autostradali e di pulizia e raccolta dei rifiuti dai parcheggi e dai piazzali degli uffici.

**RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI  
PERVENUTE ALLA DATA DEL 5 GENNAIO 2022**

**Quesito 1**

Si chiede, con riferimento al requisito di partecipazione di cui all'art. 7.1 lettera b) del Disciplinare di gara [ *Per le imprese che svolgono il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani* ], se sia possibile ricorrere al "subappalto necessario", trattandosi di requisito richiesto per l'esecuzione di una prestazione secondaria, indicando nella documentazione di gara l'intenzione di subappaltatore a soggetto terzo munito della predetta iscrizione tale attività e quali documenti sia necessario produrre relativamente al subappaltatore proposto.

**Risposta Quesito 1**

Il subappalto è ammesso nei limiti consentiti dalla legge, è ammesso quindi anche il subappalto qualificante, al ricorrere dei presupposti normativi.

Si precisa che l'attività secondaria di Servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati presso i parcheggi autostradali e raccolta dei rifiuti presso i caselli autostradali, presso il centro di manutenzione di Nus ed il centro direzionale di Châtillon, già depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata, valorizzata in € 306.571,72 (importo comprensivo degli oneri interferenziali e riferito all'intera durata contrattuale di 24 mesi - opzione di rinnovo esclusa), rappresenta il 19,95% dell'intero valore dell'appalto, che si configura ad alta intensità di manodopera (vedasi art. 9 del Disciplinare di gara).

Il Concorrente che intenda fare ricorso al subappalto "necessario", perché privo della qualificazione richiesta (o perché non intenda avvalersi della qualificazione in proprio), deve espressamente manifestare in sede di gara tale sua volontà e dovrà chiaramente indicare nel DGUE quale parte del contratto intenda subappaltare, ma non dovrà preventivamente individuare il subappaltatore medesimo, o la cosiddetta "terna" di subappaltatori, in quanto con l'art. 52, D.L. 77/2021, come modificato dalla Legge di conversione, è stata prorogata al 31 dicembre 2023 la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori e delle verifiche in sede di gara di cui all'art. 80, D. Leg.vo 50/2016 riferite al subappaltatore, disposta dall'art. 1, comma 18, D.L. 32/2019.

Châtillon, 5 gennaio 2022